

Giulia Scarcia

Comburgenses et chohabitatores: *aspetti e problemi della presenza dei "lombardi" tra Savoia e Svizzera.*

[A stampa in *Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi, Napoli 2001 (Europa mediterranea Quaderni 19), pp. 113-133 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Nel 1295, tre lombardi¹ astigiani, Giorgio Asinari, Nicola Alfieri e Manuele Toma fanno un prestito a due borghesi di Berna²; ciascuno dei tre è definito nel documento *civis Astensis apud Friburgum Oechtlandie commorans*. Pochi anni dopo, due di essi, Giorgio e Manuele, risultano aver effettuato un prestito gratuito di 100 lire alla comunità di Friburgo, grazie al quale vengono esonerati dal versamento della tassa di borghesia fino al saldo del debito: in quest'occasione essi sono designati come *cives et merchatores Astenses comburgenses nostr³*. Allo stesso modo vengono indicati i lombardi nominati in un altro documento emanato dalle autorità friburghesi nel 1310, sebbene questa volta essi siano solo *commorantes* in Friburgo, dove esercitano *prestum seu mutuuum*⁴.

Le tre attestazioni cronologicamente abbastanza vicine dimostrano l'esistenza di interessi costanti di questi Astigiani in città dove, per la verità, non si erano ancora stabiliti in modo continuativo, dal momento che i loro nomi ricorrono contemporaneamente in documenti di altre località tanto sabaude, quanto svizzere. Di questi tre atti, che esamineremo meglio fra breve, uno interessa in modo particolare, quello del 1303, in cui i lombardi sono *cives Astenses* - dunque con un'identità giuridica ben definita - e al contempo *comburgenses* della comunità di Friburgo, termine che però non compare nel documento del 1310.

Le modalità e i tempi d'inserimento dei lombardi sono stati diversi da zona a zona e certamente ne hanno riflettuto le variazioni politiche ed economiche, concretizzate dalla necessità di denaro liquido da parte delle autorità o dei membri di una comunità locale. All'origine di un insediamento vi era sempre una concessione, cittadina o sovrana, a tempo determinato e il più delle volte rinnovabile: si permetteva al feneratore di esercitare il prestito dietro precise condizioni e dietro pagamento di una tassa annuale; in cambio egli e la famiglia che lo seguiva godevano di alcuni diritti e privilegi, specie fiscali, e di una generica protezione da parte delle autorità⁵. Dunque, punto di partenza ed elemento essenziale per esercitare il prestito nei centri urbani, grandi o piccoli che fossero, era l'accettazione da parte della comunità mediante, di solito, la concessione di una carta di borghesia. Ma il lombardo era a tutti gli effetti uno straniero, ossia rappresentava "colui che non appartiene alla cittadinanza di un determinato comune", e la sua posizione va delineata in relazione con le strutture amministrative e la vita politica della comunità locale, più che sulla base della provenienza geografica. Proprio a fronte di ciò risulta necessario considerare sia i presupposti

¹ Non ritengo sia il caso di ritornare in questa sede sul valore attribuito al termine, oggetto di più di uno studio. Rimando alla sintesi più recente a riguardo di R. Bordone, *I "lombardi" in Europa. Primi risultati e prospettive di ricerca*, in "Società e storia" 63 (1994), pp. 1-17.

² *Fontes Rerum Bernensium: Berns Geschichtsquellen*, vol. 3, Bern 1880, p. 622, doc. 631 (1295, luglio 4).

³ *Recueil diplomatique du canton de Fribourg (= R.D.F.)*, 8 voll., Fribourg 1839-1877, vol. 2, p. 22, doc. LXXIII (1303).

⁴ *R.D.F.*, 2, p. 44, doc. LXXXVI (1310, novembre 7), verificato sull'originale, Archives de l'État de Fribourg (= AEF), Diplômes, n. 38. Si tratta sempre di Manuele Toma e Giorgio Asinari, affiancati questa volta da Alberto Toma e Menfrido Alfieri.

⁵ La protezione da parte delle autorità era una prassi diffusa ovunque i lombardi si fossero stanziati; è in Borgogna che per la prima volta la troviamo estesa anche ai beni e alla famiglia: L. Gauthier, *Les Lombards dans les Deux-Bourgognes*, Paris 1907, pp. 55 s., 115, doc. 11 (1280). La situazione nelle Fiandre, specie in grandi centri come Bruges, era invece del tutto particolare poiché i feneratori ricevevano due concessioni, una principesca e una cittadina (G. Bigwood, *Le régime juridique et économique du commerce de l'argent dans la Belgique du Moyen Age*, 2 voll., Bruxelles 1921-22, vol. I, p. 258 s., 273, 328-333). Ai conti di Savoia, invece, i lombardi dovevano pagare, oltre al censo annuo, anche l'*introgium*, cioè la tassa obbligatoria per l'apertura della casana e per il rinnovo del privilegio; cfr. A. M. Nada Patrone, *Le Casane astigiane in Savoia*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1959 (Miscellanea di storia italiana 4, 4), p. 82. A questo studio si rinvia per un censimento delle presenze lombarde in Savoia dal 1297 al 1461; esso è stato in parte rivisitato da E. Bacciolo, *I Lombardi astigiani in Savoia (sec. XIII - XIV)*, Tesi di Laurea a.a. 1993-94, datt. presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, Sezione Medievistica.

giuridici della collettività che accoglieva i lombardi, sia i meccanismi attraverso i quali la loro estraneità veniva in qualche misura attutita.

Già altri hanno sottolineato in passato come sotto la dizione di forestiero o di straniero si celi una realtà sfaccettata applicabile a chiunque non sia "nato e cresciuto" in città, dunque a ogni immigrato, che provenga dal contado, da un'altra regione o da un altro "stato"⁶; ci si potrebbe chiedere, allora, se sia possibile individuare nel lombardo una tipologia di forestiero con proprie peculiarità. Sappiamo, inoltre, che il confine tra l'essere forestiero e l'essere cittadino era molto fluido e che quasi ovunque, almeno nei secoli centrali del Medioevo, chiunque possedesse un bene patrimoniale poteva entrare a far parte della borghesia⁷ una volta superate determinate formalità. Per quanto concerne il lombardo, nessun dato emerso dalla documentazione lascia intendere, almeno in apparenza, che la sua originaria condizione di "straniero" potesse essere causa di una qualche discriminazione. Cerchiamo, allora, di capire all'interno di quali parametri noi possiamo definire o meno "comunità forestiera" i lombardi presenti in alcuni centri urbani sabaudi e svizzeri. Le preferenze verso determinate aree d'insediamento corrispondono spesso a una geografia e a una cronologia alquanto precise; inoltre le migrazioni avevano alle spalle motivazioni e spinte diverse e concomitanti che risalgono agli inizi del Duecento e che vanno da una più generale espansione del commercio internazionale a esili più o meno volontari per ragioni politiche⁸. Nelle zone esaminate, le presenze di feneratori astigiani erano divenute più frequenti dopo la metà dello stesso secolo, di pari passo con le conquiste dei conti di Savoia⁹. Se la regione di Ginevra non aveva conosciuto stanziamenti particolarmente fitti¹⁰, l'odierno Vallese era una zona a forte densità di casane, sorte

⁶ Il concetto di straniero assume una valenza diversa a seconda che sia rivolto a mercanti di passaggio, a uomini d'affari che si stabiliscono temporaneamente e a quelli che invece paiono avere una prospettiva di radicamento. Lo straniero - nel nostro caso il lombardo - non può dunque rispondere a una definizione semplice e precisa. A riguardo si rinvia soprattutto alle riflessioni espresse da G. Pinto, *Forestieri e stranieri nell'Italia comunale: considerazioni sulle fonti documentarie*, in *Forestieri e stranieri nelle città bassomedievali*, Atti del Seminario internazionale di studio (Bagno a Ripoli, 4 - 8. VI. 1984), Firenze, Salimbeni, 1988, pp. 19-28.

⁷ O della cittadinanza, sebbene qui si ponga l'ulteriore problema di definire l'una e l'altra condizione, ossia di sapere se tutti i borghesi fossero o no anche cittadini. Cfr. *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 1989.

⁸ Si veda per quest'ultima motivazione L. Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa (1270-1312)*, Torino, Paravia-Scriptorium, 1998.

⁹ In particolare nel Vallese savoiano, in Moriana e in Tarantasia si notano delle coincidenze cronologiche nelle prime attestazioni di casane: per esempio, Conthey da un lato delle Alpi e Montmélian dall'altro risalgono entrambe al 1304. Chambéry e le vallate della Moriana e Tarantasia, così come la pianura della Bresse tra Bourg e Mâcon, avevano conosciuto una maggiore presenza di casane nella prima metà del Trecento. Cfr. G. Scarcia, *Denaro e integrazione. Il caso dei prestatori piemontesi Oltralpe nel Trecento*, in "Studi di storia medievale e di diplomatica", 18 (2000), pp. 173-188. Per le conquiste sabaude, B. Demotz, *La politique internationale du Comté de Savoie durant deux siècles d'expansion (début XIIIe-début XVe siècles)*, in "Cahiers d'Histoire", 19 (1974), pp. 29-44 in particolare; Id., *Amédée V le Grand, comte de Savoie (1285-1323), prince d'Empire*, in "Revue Savoisienne", 118 (1978), pp. 42-45. Cfr. inoltre la cronologia della creazione delle castellanie che formavano il balivato di Chablais in B. Demotz, *La géographie administrative médiévale: l'exemple du comté de Savoie. Début XIIIe - début XVe siècle*, in "Le Moyen Age", 80 (1974), pp. 261-300, in particolare p. 289; e la fondazione di alcuni centri urbani sulla base dell'espansione sabauda in P. Dubuis, *Les petites villes du diocèse de Sion au Moyen Age (IXe-XVe siècles). Structures et conjonctures. Une esquisse*, in "Revue Suisse d'Histoire", 38 (1988), pp. 107-126.

¹⁰ I lombardi erano concentrati soprattutto a Seyssel, tappa di partenza per la via navigabile in direzione di Ginevra, e ad Annecy, ultima tappa della strada che da Montmélian portava al lago Lemano passando per Aix le Bains e Rumilly. Ciò non esclude che ve ne fossero altri sparsi sul territorio, prevalentemente lungo le coste del lago Lemano. Cfr. P. Duparc, *Un péage savoyard sur la route du Mont-Cenis aux XIIIe et XIVe siècles. Montmélian*, in "Bulletin philologique et historique", 1 (1960), p. 148; Id., *La formation d'une ville. Annecy jusqu'au début du XVIe siècle*, Annecy, Soc. des Amis du vieil Annecy, 1973, p. 153; Id., *Le Comté de Genève (IXe-XVe siècles)*, Genève, A. Jullien, 1955 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, XXIX), pp. 520-547, 564 nota 2.

soprattutto tra il 1308 e il 1316¹¹, a dimostrazione della sua importanza come punto di transito. Il Vaud presentava un insediamento rarefatto, senza speciali preferenze¹² e, proseguendo ancora più a nord, la regione di Friburgo aveva conosciuto due fasi di afflusso rispettivamente nella prima metà del Trecento e negli anni a cavallo con il Quattrocento.

Da questa premessa, torniamo ad esaminare l'oggetto principale di questo studio e partiamo dalla situazione creatasi a Friburgo¹³, dove abbiamo visto alcuni lombardi giungere agli albori del sec. XIV. Nonostante la lacunosità delle fonti sino alla metà del Trecento, è più che probabile che gli eventi politici della regione abbiano condizionato la loro presenza: soprattutto l'ingresso nella borghesia di un conte di Savoia nel 1310¹⁴ potrebbe essere stato uno stimolo, per i lombardi già presenti da tempo in territorio sabauda, ad allargare i loro interessi a questo centro urbano in via di sviluppo. Sappiamo, infatti, che uno di essi, Francesco de Medici, era attivo fra Ginevra e Annecy negli anni Trenta e Quaranta del Trecento¹⁵, che alcuni esponenti della famiglia Toma erano nel Vaud sin dall'inizio del secolo¹⁶ e che negli stessi anni gli Asinari si trovavano in località della Savoia non troppo distanti da Friburgo¹⁷. La città perciò avrebbe rappresentato una buona piazza dove investire il proprio denaro, grazie anche ai continui piccoli conflitti che spingevano non tanto la comunità, quanto i signori dei dintorni a cercare denaro presso i prestatori urbani.

¹¹ Si ha l'impressione che il 1308 in particolare fosse stato un anno favorevole all'apertura di nuove tavole di prestito: nei conti della tesoreria sabauda si hanno i censi annui pagati per le località di Contey, Saillon, Saxon, Sembrancher, St. Maurice et Chillon. Archivio di Stato di Torino (= ASTo), Sezione Camerale, Inventario 16, mazzo I, rot. 3 e rot. 4, mazzo II, rot. 5; ASTo, Corte, Protocollo Ducale n. 17, f. 27. Cfr. anche *Documents relatifs à l'histoire du Vallais*, recueillis par J. Gremaud, vol. XXXI, Lausanne 1875, (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande, 1er série), p. 314, doc. 1419 (1320); G. Soldi Rondinini, *Le vie transalpine del commercio milanese dal secolo XIII al XV*, in *Felix olim Lombardia*. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano (Alessandria, Tipolitografia Ferraris), 1978, pp. 376-386.

¹² Ve ne erano a Villeneuve e a Chillon (1302-1349), Vevey (1315-1349), Lausanne (1315, 1322, 1335), Yverdon (1385), Moudon (1353-1364, 1388): Nada Patrone, *Le Casane*, cit., pp. 125, 141, 143, 149, 150, 154 156, 171 e ASTo, Corte, Genève, cat. 13, paquet 1, nn. 6 e 8; Archives Cantonales Vaudoises (=ACV), Ac 1, f. 59v e C. IV / 169 b; ASTo, Corte, Protocollo Camerale n. 105, f. 60; B. Cerenville, C. Gillard, *Moudon sous le régime savoyard*, Lausanne, 1929 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande, XIV) e ASTo, Corte, Protocollo Camerale n. 105, f. 108v.

¹³ Friburgo fu un possesso dei duchi d'Austria fino al 1452, quando passò sotto il controllo dei duchi di Savoia per un ventennio circa. Ciò non impedì alla città di sviluppare una sua autonomia comunale: dal secolo XIII venne dotata di una carta di franchigia da parte dei primi possessori, i conti di Kyburg. Diversamente, la regione circostante fu teatro di continue spartizioni tra la città di Berna, i conti di Savoia e gli Asburgo. Si veda il recente *Histoire du Canton de Fribourg*, 2 voll., Fribourg, Fragnière, 1981, ma rimangono tuttora validi come riferimenti i lavori di G. Castella, *Histoire du Canton de Fribourg*, Fribourg, 1922, e Id., *La politique extérieure de Fribourg depuis ses origines jusqu'à son entrée dans la Confédération*, in *Fribourg-Freiburg 1157-1481*, edité par la Soc. d'Hist. Et le "Geschichtsforschender Verein", Fribourg, Fragnière, 1957, pp. 151-183.

¹⁴ Si tratta di Ludovico di Savoia barone di Vaud. In questa occasione, legata al contratto di matrimonio fra il duca Leopoldo d'Austria e la figlia di Amedeo V, Ludovico ed Edoardo di Savoia avevano stretto un'alleanza decennale con Friburgo: *R.D.F.*, 2, p. 43, doc. LXXXV (1309) e p. 44, doc. LXXXVI (1310); P. Ladner, *Politique et institutions du XIIe au XVe siècle*, in *Histoire du Canton*, cit., 1, p. 190. Sul matrimonio, si veda G. Tabacco, *Il trattato matrimoniale sabauda-austriaco del 1310 e il suo significato politico*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XLIX (1951), pp. 5-62. In realtà, già nel 1297 Ludovico aveva comprato una casa in città e aveva così acquisito la borghesia, probabilmente a seguito di una pace firmata con la comunità qualche anno prima al termine di una guerra condotta contro gli Asburgo (*R.D.F.*, 1, p. 142, doc. XLIX (1292) e p. 170, doc. LXII (1296). I rinnovi della borghesia erano avvenuti ancora nel 1326 (*R.D.F.*, 2, p. 90, doc. CII) e nel 1334 (*R.D.F.*, 2, p. 130, doc. CXIII). Nel 1324 anche Edoardo di Savoia era divenuto *burgensis de Friburgo* per un periodo di 20 anni (*R.D.F.*, 2, p. 82, doc. C).

¹⁵ Duparc, *Le Comté*, cit., pp. 171, 563 s.; Nada Patrone, *Le Casane*, cit., p. 145; Bacciolo, *I Lombardi*, cit., appendice, pp. 63, 70; ASTo, Corte, Obblighi e quietanze, mazzo 2, n. 43 e Protocollo Camerale n. 61, f. 18v.

¹⁶ Precisamente si tratta di Manuele Toma che operava a Conthey in società con altri due lombardi astigiani: Gremaud, *Documents*, cit., XXXI, p. 96, doc. 1211 (1304) e Q. Sella, *Memoria del codice d'Asti detto de Malabayla*, Roma 1887, p. 253. Un altro era a Ginevra nel 1300 in qualità di monetiere del vescovo insieme a Martino Alfieri: Archives de l'Etat de Genève (= AEG), Pièces Historiques, n. 139.

¹⁷ Si tratta di Daniele Asinari (ASTo, Corte, Inv. 7, Annecy, mazzo 1, n. 121) e del figlio Aimonetto a Ginevra (ASTo, Sezione Camerale, Inv. 53, f. 30). Duparc, *Le Comté*, cit., p. 449 e nota 1, ipotizza un coinvolgimento di Aimonetto nella raccolta dei sussidi da parte del conte di Ginevra per l'anno 1331.

L'acquisizione del diritto di borghesia, come si intuisce nel citato documento del 1303, ma soprattutto in un altro del 1336 (l'unico atto di ricezione rimastoci per i lombardi di Friburgo), benché ponesse i prestatori astigiani allo stesso livello degli altri cittadini per diritti e doveri, in realtà non consentiva loro di partecipare all'amministrazione della città: mai essi compaiono fra i consiglieri elettori dei funzionari comunali, né mai lo erano stati essi stessi. Inoltre, almeno sino agli anni Venti del XV secolo, nelle liste dei borghesi più ricchi sottoposti a imposte straordinarie non risulta alcun rappresentante delle famiglie di lombardi insediatesi in città. Sono elementi molto importanti che sottolineano la loro distinzione dai cittadini veri e propri, che erano invece i principali finanziatori del comune¹⁸. Solo nel Quattrocento due lombardi, Ottone da Saliceto¹⁹ e il figlio Antonio, avrebbero avuto un ruolo attivo nella vita sociale e politica di quel periodo, ma bisogna sottolineare come, specie il secondo, avesse ormai perso ogni connotazione "lombarda"²⁰. L'uso del termine "acquisizione" quando si parla di borghesia non è improprio, poiché, come altrove, anche qui si incontra la prassi del pagamento annuale: in questo modo Giorgio, Michele, Aimonetto Asinari e Andeloto Toma nel 1336 erano stati definiti non solo *lombardos, mercatores, cives Astenses*, ma anche *comburgenses et chohabitatores*, ricevendo l'autorizzazione a risiedere per 20 anni a Friburgo *cum eorum heredibus [...] et familia*, ottenendo i privilegi relativi alla nuova condizione giuridica ma anche all'esercizio della loro professione, di cui forse l'aspetto più importante è l'impegno da parte della comunità a difenderli da chiunque avesse intenzione di usare violenza nei loro riguardi²¹. Come constatato in altre parti d'Europa, siamo di fronte a un vero e proprio acquisto di una condizione sociale, e il mancato pagamento comportava automaticamente la perdita sia dell'oggetto, ossia la borghesia, sia, soprattutto, dell'esenzione da determinate tasse²². Questo documento è dunque realmente importante per comprendere la presenza dei lombardi in città; esso è molto dettagliato e se da un lato si tratta dell'esplicito riconoscimento di un'attività di vera e propria usura considerata necessaria allo

¹⁸ Si vedano, ad esempio, i 1.000 fiorini prestati da Jacques de Duens nel 1395 per l'acquisto della regione del Simmenthal (*R.D.F.*, 5, p. 97, doc. CCCXVII). Per i lombardi, l'unico mutuo concesso direttamente alla città si trova proprio in quel documento del 1303 citato in precedenza, che forniva a Giorgio Asinari e Manuele Toma l'esenzione dalla tassa annuale *ad recompensationem* di un prestito "gratuito" di 100 lire losanesi (*R.D.F.*, 2, p. 22, doc. LXXIII).

¹⁹ Ottone aveva ricevuto, fra il 1403 e il 1412, la resa rateale di un'ingente somma anticipata alla città per i suoi allargamenti territoriali (AEF, *Compte de la trésorerie*, 1, nn. 3, 6, 8, 10, 11, 15 e 16); nel 1428 egli era riuscito ad entrare nella nobiltà urbana: *Regeste de l'Abbaye de Hauterive de l'ordre de Cîteaux: depuis sa fondation en 1139 jusqu'à la fin du regne de l'abbé d'Affry, 1449*, édité par J. Gumy, [s. l.] 1923, p. 666, n. 1851.

²⁰ Per Antonio non abbiamo attestazioni di prestiti; egli pare essersi dedicato esclusivamente alla carriera politica negli anni Quaranta del Quattrocento, quando risulta essere consigliere, dominando la scena per almeno un ventennio mediante la partecipazione attiva agli eventi politici che portarono alla dominazione sabauda sulla città. Morì decapitato nel 1460 alla fine di una travagliata vicenda giudiziaria, legata probabilmente all'accusa di "condotta pericolosa" lanciata contro di lui dal Consiglio cittadino durante i contrasti interni alla città tra il partito savoiaro e quello asburgico e al tentativo di opposizione all'avanzata dei duchi di Savoia verso nord: nel 1446 il suo nome era stato cancellato dal Libro dei borghesi (AEF, *Livre des Bourgeois*, vol. 2, f. 56v) e nel 1452 Friburgo si era sottomessa a Ludovico di Savoia. Cfr. AEF, *Manuel du Conseil*, 1, ff. 98, 100v., 101, 103 e 183; AEF, *Livre de justice*, 1, pp. 356-360, 3678; ACV, C. II / 166 (1449); AEF, *Affaires de la Ville B*, n. 35 (1454); P. Aebischer, *Banquiers, commerçants, diplomates et voyageurs italiens à Fribourg (Suisse) avant 1500*, in "Revue d'Histoire Suisse" 7, fasc. 1 (1927), p. 24 e Ladner, *Politique et institutions*, cit., pp. 194-197.

²¹ AEF, *Traités et contrats*, n. 361. Nell'obbligo di difesa da parte della comunità vi è molto probabilmente il riflesso di un articolo della carta di franchigia del 1249 che sottolineava come il domicilio di un qualunque borghese fosse inviolabile (E. Lehr, *La Handfeste de Fribourg*, Lausanne 1880, p. 87, art. L). Nel complesso, comunque, si ha l'impressione che i lombardi sottostessero alle leggi valide per tutti i cittadini: ne può essere un esempio, seppure di mezzo secolo posteriore rispetto al documento in questione, il caso di Oddonino Asinari, trascinato davanti al tribunale locale da un altro lombardo (AEF, *Livre de justice*, vol. 1, f. 11).

²² AEF, *Traités et contrats*, n. 361. Anche dal *Livre des Bourgeois* risultano casi di espulsioni dalla borghesia per insolvibilità della tassa, ma si trovano altresì rinunce volontarie, a volte seguite da successive riammissioni, cfr. *Le premier livre des Bourgeois de Fribourg (1341-1416)*, texte publié par B. De Vevey et Y. Bonfils, Fribourg 1941 (Archives de la Société d'Histoire du Canton de Fribourg, XVI), pp. 72, 75, 77, 185; Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 91, art. 58. La borghesia, dunque, si perdeva o per dimissioni, o per esclusione dalla comunità. Le due imposte più importanti dalle quali un borghese veniva esonerato erano quella sul vino e sul teloneo, che invece i mercanti dovevano pagare tre volte l'anno (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 46 art. 5 e p. 112, art. 89). Inoltre i lombardi, come gli altri borghesi, erano esclusi dal servizio militare salvo in casi particolari e per non più di una giornata e una notte, senza però l'obbligo di fornire un aiuto finanziario (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 46 s., art. 6 e art. 7).

sviluppo economico e sociale della città, pur con l'intento di controllarne i possibili abusi, dall'altro mantiene in qualche modo i lombardi come separati dal resto della cittadinanza. Abbiamo infatti detto che l'appartenenza alla borghesia non apriva loro la strada a una partecipazione politica e che questa sarebbe avvenuta solo per alcuni di loro, ma dopo un definitivo radicamento sul territorio e relativa integrazione sociale.

Ritengo utile insistere sul concetto di singolo lombardo e non di comunità, o comunque a tenere distinti i due concetti, perché da questo atto - come da altri documenti - appare abbastanza evidente come la comunità riconoscesse tale il piccolo gruppo giunto in città soprattutto dal punto di vista economico, mentre da quello sociale e politico il lombardo era e rimaneva il singolo lombardo. Prova ne sono le parti del documento che regolano minuziosamente l'attività di prestito e in cui i termini utilizzati sono sempre *lombardi*, *ipsi* e così via, mentre laddove si definiscono i diritti legati alla borghesia si tende a svincolare il singolo dal gruppo. Un valido esempio di ciò lo ritroviamo in quelle righe dell'atto relative alla giustizia penale, in cui si chiarisce che, qualora un lombardo avesse commesso un crimine in città, avrebbe dovuto essere giudicato secondo le consuetudini urbane e davanti le autorità competenti - esattamente come tutti gli altri borghesi - e non sarebbe stata possibile alcuna rivalsa sull'intero gruppo. Tuttavia, bisogna ammettere che una certa solidarietà interna alla categoria era riconosciuta, poiché sempre in questo stesso caso si considerava valida la parola giurata espressa da uno degli altri lombardi.

D'altronde, anche questa particolarità rientra nell'insieme dei diritti e doveri di un borghese stabiliti dalla carta di franchigia della città. Essa, come noi la possiamo leggere oggi, risale al 1249²³ e non contiene articoli relativi ai lombardi perché all'epoca non ve n'era ancora alcuna traccia. Ma la sua utilità sta proprio in quelle parti che regolano l'ammissione alla borghesia e la vita dei borghesi e che ci permettono un confronto con quanto, alla stessa epoca, si veniva stabilendo in altre parti della Svizzera romanda. Se alla metà del Duecento la *Handfeste* si limitava a stabilire che era sufficiente la residenza di un anno e un giorno e l'osservanza delle leggi della città per essere considerati liberi e cittadini, ben presto a questa condizione iniziale si era aggiunta non solo l'esigenza del giuramento, ma anche l'obbligo di possedere appunto una dimora urbana del valore minimo di 60 soldi e di abitarvi con la famiglia²⁴. In mancanza dell'effettivo domicilio la casa acquistata rimaneva di proprietà della comunità e il singolo non era considerato borghese. Si trattava di una restrizione importante nell'accesso alla borghesia, poiché serviva a evitare che la città si trovasse implicata in eventuali questioni giudiziarie o politiche dei borghesi residenti fuori dalla cinta urbana²⁵. La stessa norma che obbligava a possedere una casa stabiliva che la comunità non avrebbe più dovuto ricevere nella borghesia alcuna persona proveniente *de foris* per un tempo di cinque anni²⁶. Tuttavia, dal primo libro dei borghesi (1341-1416) risulta che dalla metà circa del XIV secolo spesso la borghesia veniva "assicurata" non sulla casa, bensì su una qualunque proprietà situata in città o in periferia; talvolta anche soltanto su una rendita legata a una proprietà. L'obbligo del domicilio sembra essere stato reso più elastico: l'importante era disporre di un bene all'interno delle mura in modo da garantire il pagamento delle imposte, specie fondiarie. Tale possesso in città, inoltre, assicurava la comunità circa l'adempimento degli obblighi del

²³ E' l'anno della conferma da parte dei nuovi signori, i conti di Kyburg, che avevano ereditato la città dai fondatori, i duchi di Zähringen, estintisi nel 1218. La data dell'effettiva fondazione e la proprietà del territorio su cui Friburgo era stata edificata sono problemi non ancora risolti: cfr. Castella, *Histoire*, cit., p. 49 ss; Id., *La politique*, cit., pp. 152, 154 s.; P. de Zurich, *Les origines de Fribourg et le quartier du Bourg au XVe siècle*, Lausanne 1924 (Mémoires et Documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande, IIe série, XII), pp. 34-63, 72-74, 84-92. Non ci è giunta la prima carta di franchigia, di cui però si fa menzione nel preambolo di quella del 1249 (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 1 s.).

²⁴ *Debet personalem facere mansionem*: ordinanza del 1289 (*R.D.F.*, 1, p. 131, doc. XLIV).

²⁵ Questa precisazione fa supporre che originariamente la borghesia fosse un privilegio indipendente dal domicilio: Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 78, art. 41 (1249).

²⁶ *R.D.F.*, 1, p. 131, doc. XLIV (1289). Condizioni pressoché analoghe si trovano per i centri del Vallese e per Ginevra, ma solo alla metà del XV secolo; mentre nel Pays de Vaud tale esigenza si sarebbe manifestata più tardi. Cfr. J. F. Poudret, *Libertés et franchises dans les pays romands au Moyen Age. Des libertés aux droits de l'homme*, Lausanne, Cahiers de la Renaissance vaudoise, 1983, pp. 47, 54 s. E' il caso di ricordare che le norme della *Handfeste* si applicavano solo all'interno delle mura, essendo il contado era governato secondo il diritto demaniale.

singolo nei suoi confronti, dal momento che il Consiglio poteva ricorrere al bene immobile in caso di inadempienza²⁷.

Ciò nonostante, per far fronte al rischio di residenze fittizie attraverso il semplice acquisto di una casa nella quale non si abitava, nel 1370 era stato ribadito il principio della residenza urbana²⁸. Erano gli anni in cui, a causa di un veloce ritmo d'imborghesimento di parte della popolazione²⁹, gli organi competenti stavano emanando alcune norme miranti a regolare la presenza e la posizione dei forestieri. Una prescrizione del 1369, per esempio, definiva la condotta che la comunità avrebbe dovuto tenere nei confronti degli stranieri³⁰; mentre nel 1372 venivano prese alcune misure giudiziarie rispetto a quei forestieri che commettevano reati in città³¹.

Analogamente, la carta di franchigia e una serie successiva di ordinanze disciplinavano minuziosamente tutti i rapporti che potevano intercorrere fra i borghesi e fra questi e i non borghesi, sia all'interno della città sia nel distretto, e soprattutto regolavano l'eventuale perdita della borghesia per coloro che non rispettavano determinate condizioni, o che abbandonavano la città. Tutto veniva annotato dagli ufficiali nel Libro della borghesia accanto ai nomi³².

Alla luce di quanto detto sinora, l'ingresso nella borghesia per i lombardi era dunque molto importante, anche se essi dovevano sottostare a una tassa più alta dei 6 soldi richiesti in genere nel Trecento ai futuri borghesi residenti, saliti a un minimo di 22 soldi nel 1443³³: d'altronde molti erano i vantaggi che derivavano dalla condizione di borghese e veloci dovevano essere i rientri economici di un esborso più consistente. Oltre a ciò, probabilmente i lombardi volevano essere considerati borghesi a tutti gli effetti, dal momento che la Handfeste prevedeva altre due categorie di "cittadini": gli *advenaes*, cioè gli stranieri veri e propri, e gli *hospites* ossia i domiciliati in città privi dei diritti di borghesia perché legati a un soggiorno temporaneo e per questo a volte designati nei testi come *non burgenses*. Questi ultimi formavano la cosiddetta borghesia comune, costituita da coloro che avevano solamente la facoltà di abitazione, in opposizione ai *cives*³⁴.

La ricezione nella borghesia, quindi, risultava essere un contratto formale con reciproche garanzie tanto da parte del nuovo venuto, che le confermava tramite giuramento, quanto da parte della comunità: *ex pacto expreso inter nos et dictos lombardos* si legge infatti in un documento del 1337, con cui le autorità friburghesi s'impegnavano a pagare i censi che potevano essere reclamati

²⁷ Il bene immobile garantiva solo fino a una certa somma, che negli anni Sessanta del Trecento era di 60 soldi per i borghesi interni e di 100 soldi per i borghesi forensi: U. Portmann, *Bürgerschaft im mittelalterlichen Freiburg. Sozialtopographische Auswertungen zum ersten Bürgerbuch 1341-1416*, Freiburg, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1986, p. 81. Si poteva giurare anche sulla casa, o altro possedimento, di una terza persona che in tal modo s'impegnava direttamente nell'azione giuridica: ad esempio, nel 1409 un certo Pierre Mestraul aveva ricevuto "in prestito" come cauzione l'abitazione di Yanninus Bonvisin, abitante a Friburgo (*Le premier livre*, cit., p. 85). Un medesimo edificio, inoltre, poteva servire da garanzia per più di un futuro borghese: *Le premier livre*, cit., p. 91 (1409). Per il giuramento su altro tipo di bene, cfr. *Henslinus de Balderswille factus est burgensis supra ortum* (*Le premier livre*, cit., p. 87).

²⁸ Tale rischio si basava su una norma della carta di franchigia che riconosceva espressamente il diritto del borghese a lasciare la città per installarsi altrove; in tal modo egli, pur abitando fuori, non perdeva i suoi privilegi: Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 76, art. 37.

²⁹ Tra il 1341 e il 1390 i nuovi borghesi erano stati in media 27 l'anno per una città di circa 4.000 abitanti; il punto più alto era stato raggiunto nel 1394 con oltre 220 immissioni, probabilmente in relazione con il periodo di benessere economico. Cfr. Portmann, *Bürgerschaft*, cit., pp.114-116, 123.

³⁰ *R.D.F.*, 4, p. 60, doc. CCXXXV.

³¹ *R.D.F.*, 4, p. 85, doc. CCXLVIII.

³² Ad esempio, nel 1364 un certo Jacobus de Wiler veniva nuovamente iscritto nelle liste dei borghesi e indicato come *qui fuit antiquitus noster burgensis* (*Le premier livre*, cit., p. 212); così come *Johannetus Bugnyet*, che aveva perduto tale condizione a causa di un omicidio, nel 1379 (*Le premier livre*, cit., p. 211).

³³ Considerando che 1 lira valeva 20 soldi, nel 1336 gli Asinari e i Toma avevano pagato ben 35 lire ciascuno e Aimonetto Asinari nel 1353 ne aveva dovute versare circa 30; mentre l'esonero dal pagamento concesso ai lombardi nel 1303 prevedeva solo 5 lire ciascuno. La tassa di ricezione variava non solamente con il tempo, ma anche con le condizioni economiche di chi faceva richiesta d'ammissione, di conseguenza le cifre versate dai lombardi ne dimostrano la ricchezza. *Le premier livre*, cit., p. 9; *R.D.F.*, 2, p. 22, doc. LXXIII.

³⁴ Entrambe queste categorie dovevano in ogni caso rispettare i doveri di tutti i cittadini (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 21); e anche i non borghesi godevano di determinati diritti politici, come per esempio quello elettivo (Portmann, *Bürgerschaft*, cit., p. 77). Negli articoli della carta di franchigia gli *hospites* sono talvolta indicati con la perifrasi *qui faciunt jura/usus ville* (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 113, art. 91).

dal duca d'Austria ai lombardi accolti pochi mesi prima³⁵. Una dichiarazione che sottolinea una volta di più l'importanza che questo gruppo professionale rivestiva agli occhi della comunità urbana.

Ma i membri di questa categoria avevano bisogno di rinnovare tale contratto. Se per i friburghesi questa necessità non era sentita se non per coloro che perdevano la condizione o per i figli dei non-borghesi, la concessione ai lombardi era dichiaratamente temporanea. Così, nel 1353 Aimonetto Asinari aveva ottenuto la conferma addirittura prima della scadenza della concessione precedente (quella del 1336 era per 20 anni); a differenza del 1336, questa volta nell'atto si indicava espressamente che il suo giuramento era avvenuto vincolando l'abitazione che egli aveva a Friburgo, in pieno centro cittadino³⁶. Aimonetto, *burgensis de Friburgo*, possedeva dunque una casa in centro, e in effetti nel 1336 era stata data ai lombardi la possibilità di avere una o più dimore in città e nel distretto come - abbiamo visto - fissava un'ordinanza del 1289 per obbligare i nuovi borghesi a vivere in città.

Un ultimo elemento, e forse il più importante per il nostro discorso, merita di essere sottolineato circa la presenza dei lombardi in questa città. Quando essi vi arrivano, nel 1295, vengono indicati nei documenti come *cives Astenses*, espressione che ricorre ancora nel 1303. Questa designazione scompare nel 1310 per ricomparire nel 1336, data oltre la quale mai più i lombardi sono identificati come soggetti giuridici della loro città di origine, seppure vi ritornino periodicamente e vi esercitino i loro diritti civili. Si è detto come l'atto del 1336 sottoponga il singolo lombardo alla giustizia urbana, almeno dal punto di vista penale, e ciò è esattamente quanto sostenuto dalle leggi per gli altri borghesi: da questo punto di vista il lombardo, assimilato a tutti gli effetti a qualunque altro membro della comunità locale, non godeva affatto di quella immunità legale che spesso invece lo garantiva in altre regioni europee. Non vorrei però con questa osservazione avviarmi in un campo insidioso: mi limito qui a constatare tale dato di fatto che mi sembra importante per comprendere fino a che punto i lombardi in questa regione fossero considerati stranieri.

A riguardo sono interessanti due esempi: il primo è relativo ad Aimonetto Asinari, che faceva parte della borghesia dal 1336: vent'anni dopo egli veniva indicato semplicemente come *lombardus tenens casanam in Friburgo*, oppure *lombardus burgensis de Friburgo*, e solo nel 1358 è qualificato *lombardus burgensis et habitator Friburg*³⁷. Persa la qualifica di *civis Astensis*, egli mai avrà quella di *civis Friburgensis* e solo saltuariamente quella di *burgensis Friburgi*. Anzi, quando nel 1359 le fonti locali ce lo ricordano in qualità di borghese, Aimonetto era attivo con una casana anche a Ginevra, città della quale era *civis*; a questo proposito è molto significativo l'errore in cui era incorso il notaio sabaudo redattore del documento, il quale aveva scritto *civis Astensis* accanto al nome, poi corretto con *Gebennensis*³⁸. Il secondo esempio concerne due ordinanze emanate nel 1367 e nel 1375 relative la prima al divieto di giudicare i borghesi di Friburgo davanti ad un tribunale straniero³⁹, la seconda al diritto esattamente inverso, ossia di giudicare secondo le

³⁵ AEF, Traités et contrats, n. 367 (1337, febbraio). E' questo forse un riflesso dell'articolo della Handfeste che esentava il borghese dal censo al signore fino a 12 denari (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 113, art. 107).

³⁶ Il rinnovo aveva dunque avuto luogo solo 17 anni dopo la prima concessione di borghesia; in caso di rinuncia o di perdita egli avrebbe dovuto pagare 100 fiorini, il doppio della tassa d'ingresso: AEF, Traités et contrats, n. 360 (1353, giugno 16). La sua casa era situata *in burgo, magno vico fori*, corrispondente all'attuale Grand Rue, dove rimangono ancora oggi testimonianze delle case dei grandi mercanti locali che qui abitavano.

³⁷ AEF, Registre Notarial, 9/I, ff. 120, 114, 97. La distinzione tra borghese, abitante e residente appare comunque molto labile e non pochi sono gli esempi di persone qualificate di volta in volta con i tre diversi modi, compresi i lombardi. A confronto si vedano le carte di franchigia vodesi concesse indifferentemente ai borghesi e agli abitanti della città, essendo i due termini spesso usati l'uno per l'altro nello stesso atto, come semplice opposizione agli stranieri (Poudret, *Libertés*, cit., p. 44).

³⁸ ASTo, Corte, Protocollo Camerale n. 141, f. 50v (1359, marzo 29). L'errore è probabilmente dovuto al fatto che Aimonetto nel 1357 era ancora un *lombardus civis et merchator astensis* (ASTo, Corte, Protocollo Camerale n. 141, f. 67v).

³⁹ *R.D.F.* 4, p. 36, doc. CCXXI e *R.D.F.* 5, p. 102, doc. CCLVI. Questa ordinanza era stata reiterata nel 1371 (*R.D.F.* 4, p. 81, doc. CCXLV) e nel 1398 (*R.D.F.* 5, p. 126, doc. CCCXXVIII).

leggi locali gli stranieri che si macchiavano di delitti sul territorio urbano⁴⁰. Ecco però che un altro esponente della famiglia Asinari, Oddonino, il 6 settembre del 1407 era comparso in giustizia in seguito a un'accusa di Antonio Carelli, *lombardus burgensis et residens Friburgi*: l'atto si era svolto davanti all'avvocato - massima autorità in campo giudiziario - e a tre consiglieri⁴¹.

Quanto esposto finora pone, quindi, un dubbio di fondo: se era necessaria la residenza fissa in città per fruire dei privilegi, e la regola era divenuta sempre più rigida man mano che ci si avvicina al XV secolo, i lombardi rappresentavano forse un'eccezione? Erano, cioè, nonostante le apparenze, una categoria ancora diversa di cittadini a causa della loro estrema mobilità? E' possibile che essi godessero di quella che si suole definire borghesia "foranea", vale a dire uno statuto personale che conferiva ai domiciliati fuori dalla città e dal territorio sotto il diretto controllo cittadino i benefici delle franchigie urbane sottomettendoli, generalmente, alla giurisdizione urbana, a patto che essi continuassero a pagare il censo annuo. L'istituzione di questo tipo di borghesia, ossia a profitto di persone residenti *extra*, era molto diffusa per esempio nella vicina contea di Neuchâtel e, almeno dalla metà del XIII secolo, nella sabauda cittadina di Morat, a pochi chilometri da Friburgo⁴². Di conseguenza, nulla al momento esclude che tale forma potesse essere stata applicata a Friburgo per consuetudine, tanto più che nel 1409 il Consiglio cittadino aveva definitivamente stabilito che anche i borghesi forensi dovevano pagare il censo⁴³, mentre a Ginevra negli stessi anni (1404) si stabiliva l'obbligo di residenza per i nuovi borghesi⁴⁴. A supporto di tale ipotesi, non è raro trovare nelle fonti una puntualizzazione sul luogo di abitazione del lombardo, specie verso la fine del Trecento.

Riassumendo, nell'arco di tempo che va dalla prima presenza in città alla loro definitiva scomparsa, ossia circa un secolo, tutti i lombardi sono indicati indifferentemente come *habitatores, burgenses, burgenses et residentes, comburgenses, commorantes*, senza che nell'uso di questi appellativi appaia una distinzione chiara e precisa.

A questo punto vediamo rapidamente quanto accade in altri due centri urbani.

I lombardi a Ginevra

Il primo è Ginevra, di cui si è detto che Aimonetto Asinari era divenuto *civis*⁴⁵ e come lui anche il socio Francesco de Medici⁴⁶ e il figlio di questi, Giorgio, che non si era mai spostato da questa città⁴⁷.

Diversa per economia, Ginevra non ebbe mai attività produttive di rilievo, per le quali era tributaria a centri vicini (come Friburgo), essendo piuttosto un centro di scambio divenuto internazionale tra la metà del Tre e la metà del Quattrocento: Ginevra era diversa anche per storia e tradizioni giuridiche. Solo nel 1311 l'esistenza di una *communitas* organizzata in modo autonomo era stata riconosciuta dal vescovo, signore della città e vicario imperiale. Per anni si sarebbero

⁴⁰ E' rispecchiato qui un articolo della carta di franchigia: Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 124, art. 111. Un altro articolo della carta stabiliva che lo stesso tribunale riunito dal signore doveva giudicare secondo i diritti e gli statuti dei borghesi (Lehr, *La Handfeste*, cit., p. 44, art. 3). Sulla giustizia signorile in concorrenza con quella municipale, cfr. L. Dupraz, *Les institutions politiques jusqu'à la Constitution du 24 juin 1404*, in *Fribourg-Freiburg*, cit., pp. 119-123. Del tutto analogo lo statuto giuridico dei lombardi al di fuori della regione considerata: cfr. Bigwood, *Le régime juridique*, cit., I, p. 291 s.

⁴¹ AEF, Livre de justice, vol. 1, f. 11. La causa del dibattito rimane ignota poiché la registrazione fa riferimento a un memoriale depositato presso il tribunale nello stesso giorno. Antonio Carelli era entrato a far parte della borghesia friburghese nel 1396, e possedeva una casa in città in uno dei nuovi quartieri (AEF, Livre des Bourgeois, vol. 2, f. 88v).

⁴² Poudret, *Libertés*, cit., p. 47 s.; F. E. WELTI, *Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, I. Stadtrechte, 1. Das Stadtrecht von Murten*, Aarau 1925, p. 2, n. 4, art. 40 (1245 circa).

⁴³ *R.D.F.* 6, p. 137, doc. CCCCVI (1409). Indicati nel *Livre des Bourgeois* con l'espressione *residet extra*, i borghesi forensi dovevano avere qualcuno in città che garantisse per loro. Non era comunque una condizione molto diffusa: il libro ne riporta solo 137 per il periodo 1341-1416 (*Le premier livre*, cit., 1, p. 10). Cfr. anche *R.D.F.* 7, p. 51, doc. CCCCLI (1416); Portmann, *Bürgerschaft*, cit., pp. 106 s., 110.

⁴⁴ *Les sources du droit du Canton de Genève, vol. I (des origines à 1460)*, édites par E. Rivoire et V. Van Berchem, Aarau 1927, p. 256, doc. 113 (1404, aprile 7).

⁴⁵ ASTo, Corte, Protocollo Camerale n. 141, f. 50v (1359, marzo 29).

⁴⁶ Nel 1350 e nel 1359: ASTo, Corte, Obblighi e quietanze, mazzo 2, n. 43 e Protocollo Camerale n. 16, f. 1v.

⁴⁷ AEF, Hôpital de Bourgeois (antico Archives de l'Hôpital de Fribourg), mazzo 2, n. 384 (1364); in questo atto Aimonetto Asinari è indicato come *quondam civis Gebennensis*.

comunque susseguite continue lotte tra il vescovo, solo nominalmente indipendente, le autorità comunali, i conti di Ginevra e quelli di Savoia (che riuscirono ad acquisire la città nel 1402)⁴⁸. La più antica carta di franchigia a noi giunta risale solo al 1387, ma si tratta di una conferma episcopale di libertà e consuetudini già espresse per iscritto, come ci ricordano alcuni documenti pubblici⁴⁹.

Se nella Handfeste di Friburgo troviamo le due sole categorie di borghesi e non-borghesi, con una serie ben precisa di norme che ne regolano la vita, in quella ginevrina si fa piuttosto uso dei termini *cives*, *cives jurati* e *burgenses* applicati a gruppi sociali che si distinguono bene dagli abitanti (definiti come *habitatores* o *incolae*)⁵⁰. Di questi ultimi è difficile stabilire esattamente la posizione: privi di borghesia, paiono comunque beneficiare di un certo numero di garanzie e privilegi, ma non esercitano i diritti politici e giudiziari, per ottenere i quali era necessario il giuramento, ossia divenire *burgenses jurati*.

Ma chi erano i borghesi, come e a quale titolo e condizioni erano ammessi? La più antica lettera di concessione di borghesia risale al 1339: nel mese di agosto i sindaci e i rettori *communitatis civium et habitatorum dicte civitatis* ricevevano *in socium, juratumque et burgensem nostrum* un certo Ugone di Jussier, abitante a Ginevra, dietro precisi obblighi di cui il primo era la residenza in città. In cambio egli avrebbe goduto di tutte le libertà legate a tale condizione⁵¹. Nel 1364 si sarebbe aggiunto che l'annullamento della borghesia diveniva automatico qualora il borghese non avesse rispettato tali vincoli⁵². L'atto di borghesia era dunque la manifestazione di una volontà da parte del candidato e delle autorità di aggregazione alla comunità giurata già esistente e in tal senso i termini *socius*, *iuratus* e *burgensis* sono assolutamente sinonimi⁵³. Soprattutto, questi termini sono spesso utilizzati in opposizione allo straniero, l'*extraneus* dei documenti, sottoposto allo statuto territoriale solo nella misura in cui abiti in città o sia di passaggio.

Con tali premesse, è quasi prevedibile che a Ginevra i lombardi cercassero la cittadinanza, in modo da usufruire di tutti i privilegi legati a tale condizione, anche perché in tal modo essi potevano trafficare in città senza limitazioni⁵⁴.

Non è facile ricostruire la presenza dei feneratori astigiani in città, a causa di una documentazione - specie notarile - molto frammentaria fino al secolo XV. Nondimeno, sappiamo che la prima attestazione risale al 1267-68⁵⁵; la loro prosperità è tuttavia contemporanea allo sviluppo economico del comitato nel corso del XIV secolo e diversi sono stati i fattori che hanno permesso

⁴⁸ Sulla storia di Ginevra si vedano Duparc, *Le Comté*, cit.; *Histoire de Genève*, publiée sous la direction de P. Guichonnet, Toulouse, Eduard Privat éd., 1986³.

⁴⁹ Essa è composta di 75 articoli di vario contenuto susseguenti senza particolare ordine. Si veda l'indice di *Les sources du droit*, cit., vol. I.

⁵⁰ Fra le due carte di franchigie alcune norme sono similari; diversamente, in quella di Ginevra colpisce la completa mancanza di disposizioni che regolino la situazione dei cittadini, tanto come individui quanto come collettività, nei confronti del signore (il vescovo).

⁵¹ *Ipse et heredes sui moram facerent continuam et contraherent infra civitatem predictam et eius suburbiis. Documents relatifs à l'histoire de Genève (de 1312 à 1342)*, recueillis par E. Mallet, Genève 1872 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, XVIII), p. 153, doc. 96.

⁵² *Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la cité de Genève*, par E. Mallet, Genève 1843 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, II), p. 372, doc. XI.

⁵³ *Libertés, franchises*, cit., p. 280. Sin dal 1293, nei documenti si trova talvolta anche il binomio *cives seu burgenses*. *Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, Seconde partie. Documents*, par E. Mallet, Genève 1841, p. 115, doc. XXII. Il richiamo al giuramento e l'uso del termine *iuratus* rinviano probabilmente al primo tentativo di istituzione del comune a Ginevra (1285) mediante un giuramento collettivo e l'organizzazione politica indipendente dal vescovo. Cfr. *Aimon de Quart et Genève pendant son épiscopat, 1304 à 1311*, par E. Mallet, Genève 1855 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, IX), pp. 142 s., 146; *État matériel de Genève pendant la seconde moitié du XVe siècle*, par M. Chaponnière, Genève 1852 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, VIII), p. 219, doc. II (1285, settembre 20).

⁵⁴ Diversamente dagli stranieri, che godevano di tale diritto solo nei giorni di mercato e durante alcuni giorni delle fiere, a meno di non pagare la 'sufferte', ossia un permesso di commercio. *Libertés, franchises*, cit., p. 281 e p. 330, art. XXIX (carta del 1387).

⁵⁵ *Régeste Genevois ou répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville et du diocèse de Genève avant l'année 1312*, publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, Genève 1866, p. 254, doc. 1040.

un insediamento tanto precoce e prolungato: dalla presenza in centri sabaudi non troppo distanti, ai rapporti con il vescovo⁵⁶, dai legami con i conti di Ginevra - di cui erano stati tesoriere negli anni Trenta⁵⁷ - a quello con i conti di Savoia. E le stesse norme canoniche contro l'usura (penso ai Concili di Lione del 1273 e di Vienne del 1312) non paiono aver turbato la loro attività in città: Ginevra, nonostante la presenza del vescovo, sembra essere rimasta ai margini di certi divieti, come quello della facoltà di testare da parte degli usurari, così come pare non aver dato seguito all'obbligo, venuto da Clemente V, di abolire le norme degli statuti favorevoli al prestito a interesse, di cui si ha infatti testimonianza nella carta di franchigia⁵⁸.

In sostanza, possiamo affermare che in questa città ritroviamo un'analogia libertà di esercizio del credito e d'insediamento già riscontrate a Friburgo.

Parallele, fra i due centri, sono le cronologie di arrivo e le evoluzioni normative atte a ricondurre entro certi parametri le presenze forestiere, così come parallela è l'evoluzione di tale presenza. Infatti, dalla documentazione appare quanto mai evidente come man mano che ci si avvicini al secolo XV, i lombardi sono indicati come *cives gebennenses* e come solo nel Quattrocento, dunque dopo almeno un secolo dalla prima attestazione in città, alcuni di essi ricorrono tra i più ricchi cittadini tassati alla stregua di tutti gli altri, in occasione di alcune levate straordinarie⁵⁹ e in occasione di un estimo. E sempre come a Friburgo, uno solo di essi apparirà negli stessi anni (1457-62) inserito nella vita politica cittadina in qualità di consigliere; ma, ancora una volta, si tratta di persone che avevano ormai perso la connotazione professionale di lombardi, integrandosi nella società locale⁶⁰.

I lombardi a Morat

Il secondo centro urbano che analizzeremo molto brevemente è quello di Morat, estremo contrafforte settentrionale del dominio sabauda e sede dal 1255 di un'importante castellania

⁵⁶ Nel 1300, Martino Alfieri, *civis et merchator astensis*, aveva ottenuto dal vescovo il diritto di battere moneta per sei anni: AEG, Pièces Historiques, nn. 138 e 139 (1312, dicembre 23). Ben più tardi (1358), quando ormai l'attività dei lombardi è ben attestata in città, Aimonetto Asinari, Francesco e Giorgio de Medici operavano in una casa di proprietà del vescovo, nonostante il divieto di affittare dimore agli usurari lanciato ai vescovi nel concilio di Lione (1274). Cfr. Sella, *Memoria*, cit., p. 230.

⁵⁷ E', per esempio, il caso di Enrico Asinari, zio di Aimonetto, che aveva ricoperto tale carica dal 1331 al 1338 (Duparc, *Le Comté*, cit., p. 564 nota 2).

⁵⁸ Le norme relative alla libertà di usura e alle possibilità di testare ed ereditare saranno abolite da Felice V nel 1444, in occasione del rinnovo degli statuti: *Libertés, franchises*, cit., p. 352, art. LXXVII e p. 336, art. XXXIX.

⁵⁹ Si tratta di Bertrando e Stefano Solaro, Pietro Toma, Aimone de Medici, Amedeo e Bartolomeo Asinari per il 1464 (*La levée de 1464 dans les sept paroisses de la ville de Genève*, edité par L. Boissonnas, Genève 1952 (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, XXXVIII), pp. 54, 58, 70, 84, 89, 93 s.) e dei soli Solaro per il 1480 (*Registrum estimationum bonorum immobilium ac etiam mobilium ac mercimoniarum infra civitatem Gebennarum*, edité par J. J. Chaponnière, in *État matériel*, cit., pp. 319, 349).

⁶⁰ E' Amedeo Asinari, che compare nei consigli cittadini tra il 1457 e il 1462 (*Registres du Conseil de Genève*, vol. I (1409-1461), publié par le soins de E. Rivoire, Genève 1900, pp. 176 ss. e vol. II (1461-1477), publié par le soins de L. Dufour-Vernes et V. van Berchem, Genève 1906, pp. 38 ss. Risulterà interessante sapere che la casa degli Asinari esiste ancora e molto probabilmente si tratta di quella famosa *domus* che il vescovo non avrebbe dovuto affittare loro. Tale edificio, sulla riva del lago, è a tutt'oggi sede di una piccola banca.

periferica, oltre che di un pedaggio⁶¹. La città si propone diversa da Ginevra e da Friburgo soprattutto per posizione giuridica: se nel caso di Friburgo la sovranità dei duchi d'Austria appariva molto lontana e limitati erano gli interventi nella vita cittadina⁶², Morat, invece, pur avendo una struttura istituzionale simile a quella friburghese, era soggetta a un controllo più diretto da parte dell'autorità dei conti di Savoia. Non è facile capire fino a che punto la città godesse di una politica autonoma, certamente aveva partecipato a diverse coalizioni seguendo gli sviluppi politici della regione⁶³; sicuramente essa era legata a Friburgo per più di un motivo: dalle alleanze politiche ai rapporti economici, a un flusso di abitanti. Solo 25 chilometri, cioè una tappa di marcia, separavano, infatti, i due centri abitati e Morat era sempre stata un punto importante e strategico nel nodo delle strade che portavano a sud in direzione del lago Lemano e di Ginevra⁶⁴. Inoltre, diverse famiglie originarie di Morat erano entrate a far parte della borghesia di Friburgo, acquisendo in seguito il titolo nobiliare⁶⁵.

Non sappiamo in che modo fosse regolata nei dettagli l'ammissione nella borghesia; come per Friburgo, anche qui la prima carta di franchigia risale alla metà del Duecento (1245) e anch'essa era stata rimaneggiata diverse volte attraverso conferme e nuove concessioni da parte dei conti di Savoia. Se inizialmente era sufficiente possedere un bene immobile in città per un anno e un giorno, osservando il diritto urbano⁶⁶, nei nuovi statuti sabaudi del 1377 concessi da Amedeo VII si aggiungeva che il soggiorno in città doveva essere accompagnato da un giuramento (art. 14); più tardi (1394) era stato inserito l'articolo che obbligava all'acquisto di una casa in città⁶⁷. Questa costituzione sotto molti aspetti risulta simile alle regole e ai privilegi dei borghesi che abbiamo esaminato per Friburgo: ad esempio, nessun tribunale straniero poteva giudicare un borghese di Morat, il quale aveva il diritto di rivolgersi al consiglio preposto appositamente, anche quando si trovava lontano dalla città⁶⁸. Tale prescrizione era stata ribadita nel 1400, precisando però che

⁶¹ Inserita nel balivato di Chablais prima e di Vaud poi, la cittadina era molto importante strategicamente perché confinante con forze politiche in espansione (i conti di Neuchâtel e le città di Friburgo e Berna). Essa rappresentava per i Savoia il limite estremo della loro contea; una regione troppo soggetta a influssi esterni per poter essere considerata effettivamente parte integrante della baronia di Vaud, fino al 1359, e poi del ducato. Il lago di Morat, quello di Neuchâtel e il fiume Sarine indicavano così il confine settentrionale e nord orientale della Savoia, il cui entroterra si trovava sotto l'influenza di altre dinastie comitali: gli Asburgo innanzi tutto, ma anche i conti di Neuchâtel e di Kyburg, o di libere città. Specie dopo la vendita del castello e del centro di Grassburg a Berna e Friburgo (1423), Morat aveva assunto il ruolo di avamposto verso il nord del ducato: la città era stata infatti il quartiere generale delle truppe sabarde nel corso della guerra mossa contro Friburgo negli anni Quaranta del XV secolo, a fianco di Berna. Cfr. G. Castelnuovo, *L'aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI - metà XIII secolo)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1990 (Biblioteca Storica Subalpina, 207), p. 8; J. Bucher, *Murten im Spätmittelalter. Die wirtschaftliche Tätigkeit und soziale Schichtung zwischen 1377 und 1475*, in "Freiburger Geschichtblätter", 59 (1974/75), pp. 89-200, in particolare p. 92 ss. La cittadina era rimasta con alterne vicende sotto il dominio dei conti e duchi di Savoia fino al 1476, quando era stata definitivamente conquistata da Friburgo e Berna nel corso della guerra di Borgogna: Castella, *La politique extérieure*, cit., p. 179 ss.

⁶² Gli Asburgo (1277-1452) si limitavano essenzialmente a confermare periodicamente le franchigie e i privilegi della comunità e a esercitare sulla città due ordini di diritti, quelli di patrimonialità - ossia il diritto all'ereditarietà del bene - e quelli connessi all'autorità signorile sugli abitanti, consistenti nel censo annuo, nei proventi del teloneo su tutto il distretto e parte del territorio urbano (diritti fiscali passati in buona parte alla città nel 1336), nei beni provenienti dalle successioni senza eredi, nei profitti della giustizia rimasta nelle loro mani (brigantaggio e alcune liti fra borghesi) e in alcuni diritti di natura militare. Cfr. A. Daguët, *Histoire de la ville et seigneurie de Fribourg*, in "Archives de la Société d'Histoire du Canton de Fribourg", V (1889), pp. 1-87, in particolare p. 20; Dupraz, *Les institutions*, cit., pp. 85-93; Zurich, *Les origines*, cit., p. 70. Nel 1225 Friburgo aveva già il sigillo di città libera e, tranne rarissimi casi, gli Asburgo non erano mai intervenuti nell'organizzazione istituzionale (*R.D.F.*, 1, p. 9, doc. VI).

⁶³ Si va dai patti stipulati soltanto con Friburgo sin dal 1245 (*R.D.F.*, 1, p. 14, doc. VIII e p. 147, doc. LI; *R.D.F.*, 3, p. 25, doc. CXLIV, e p. 87, doc. CLXIX; *R.D.F.*, 5, p. 59, doc. CCXCVII e p. 66, doc. CCCIII) a quelli conclusi con Berna, Friburgo, Solothurn e Bienne (*R.D.F.*, 2, p. 64, doc. XCIII (1318), o con la sola Berna (*R.D.F.*, 2, p. 146, doc. CXVII (1335)).

⁶⁴ Cfr. H. Ammann, *Freiburg als Wirtschaftsplatz im Mittelalter*, in *Fribourg-Freiburg*, cit., pp. 186-188; Bucher, *Murten*, cit., p. 93 s.

⁶⁵ Si veda, per esempio, il caso della famiglia Rudella, cui si erano legati con matrimonio i lombardi Asinari, attivi tanto a Friburgo quanto a Morat.

⁶⁶ Welte, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 2, doc. 4, art. 15 e 16.

⁶⁷ Welte, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 59, doc. 43, art. 14; p. 84, doc. 64, art. 8 (1394); Bucher, *Murten*, cit., pp. 142-147.

⁶⁸ Welte, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 59, doc. 43, art. 37.

borghesi e residenti in città e distretto non potevo trascinare in giudizio altri borghesi di Morat davanti a un tribunale che non fosse quello urbano. Inversamente, si era imposto a chiunque commettesse in città un qualche crimine - dunque senza distinzione tra *extraneus* e *burgensis* - di presentarsi davanti al tribunale locale, mentre - come già notato per Friburgo - si impediva all'*extraneus non burgensis vel residens* di essere citato come testimone contro un borghese⁶⁹.

Solamente negli statuti rinnovati del 1394 si era giunti all'obbligo che *nullus extraneus* potesse essere ricevuto nella borghesia se non possedeva un'abitazione o un'altra *bonam possessionem* in città sopra la quale fare giuramento, con il divieto di abbandonare lo stato di borghesia una volta acquisito, pena una multa di 60 soldi, esattamente come abbiamo visto per Friburgo e, più tardi, per Ginevra. Questa disposizione era stata ribadita qualche tempo dopo: coloro che si allontanavano dalla città non solo avrebbero pagato un'ammenda, ma avrebbero altresì avuto l'obbligo di presentare una nuova richiesta di borghesia qualora avessero voluto rientrare⁷⁰.

L'immigrazione di persone straniere aventi un mestiere dimostra la fioritura economica di Morat nella seconda metà del XIV secolo: sotto questo aspetto, il punto più alto d'incremento demografico era stato toccato fra il 1391 e il 1427⁷¹, anni in cui, infatti, abbiamo visto il fiorire delle norme relative alla borghesia. Questo periodo corrisponde perfettamente a quello di attività dei feneratori piemontesi operanti tra Morat e Friburgo. Verosimilmente, la scelta di Morat come centro principale dei loro affari era dovuta a svariati motivi: dalla maggiore tranquillità di cui essi potevano godere rispetto a Friburgo, nuovamente impegnata in guerre e conflitti sociali, all'emergere, in quella città, della concorrenza dei prestatori ebrei e dei prestatori locali, al perdurare in Morat di un periodo di "dominio" di un castellano sabauda appartenente a una famiglia di lombardi, che forse meglio poteva garantire l'attività di credito, dal momento che egli stesso risulta prestare con una certa frequenza⁷².

Qualche considerazione finale

Cives, habitatores, commorantes, burgenses: questi sono i termini con cui nelle fonti troviamo indicati i lombardi; essi hanno valore diverso e sono legati a fasi di sviluppo dei singoli centri urbani in cui i prestatori si erano trovati. Che si trattasse di presenza temporanea o residenza abituale, tutti i lombardi avevano avuto bisogno di ottenere l'ammissione alla borghesia locale in modo da non porsi in contrapposizione con la comunità: mai essi vengono indicati come *extranei* o *forenses*, a differenza di quanto - seppure raramente - si incontra per i forestieri che possiamo definire "locali". Ma il conseguimento del diritto di borghesia era di fondo uguale per tutti i tipi di forestieri: possedere un bene in città e pagare una tassa. Di conseguenza parrebbe logico ritenere che i feneratori italiani rientrassero a tutti gli effetti in quel diritto urbano valido per tutti i borghesi; però alcuni elementi ci permettono di dire che essi erano in qualche misura una sorta di "comunità" forestiera.

Dal punto di vista dell'attività professionale, i lombardi giungono nei centri urbani considerati perché attirati sia dalle favorevoli condizioni economiche, sia, in parte, dalle stesse autorità. In sostanza, si sarebbe creato, come in molte altre regioni d'Europa, un sodalizio basato sulla reciproca utilità. Possiamo quindi dire che era attraverso strumenti e accordi politici che un gruppo

⁶⁹ Facevano eccezione eventuali vertenze relative a questioni spirituali e a possessi *iacentes extra dominium Mureti*: Welti, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 116, doc. 81, art. 39 e seguenti, 75 e 80. Tuttavia, se le parti dell'azione giuridica erano entrambe straniere, potevano portare testimoni anch'essi forestieri.

⁷⁰ Welti, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 84, doc. 64, art. 8; p. 189, doc. 166 (1423); Bucher, *Murten*, cit., pp. 142-147.

⁷¹ Bucher, *Murten*, cit., pp. 119, 134-140.

⁷² Si tratta di Oddonino Asinari, parente di quell'Aimonetto Asinari già incontrato nella prima metà del Trecento a Friburgo e a Ginevra. Fu lui l'esecutore degli statuti rinnovati del 1394 e proprio nel proemio viene indicato come *lombardus, domicellus, advocatus Mureti* (Welti, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 84, doc. 64). Oddonino Asinari compare in maniera continuata come avvocato dal gennaio del 1396 al giugno del 1398 (Welti, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 104 s., docc. 70-77), mentre risulta prestare denaro tra il 1395 e il 1404 (AEF, Régistres Notariales 3432, 3433 e 3434). Su di lui, G. Scarcia, *Une intégration possible : le cas des "lombards" en Suisse Romande. Les villes de Fribourg, Morat et Moudon aux XIVe et XVe siècles*, in "Etudes Savoisiennes. Revue d'Histoire et d'Archéologie", 5-6 (1996-1997), pp. 68-72.

di lombardi veniva accolto all'interno della comunità, mentre erano normative le opportunità che venivano loro offerte o meno per rimanere comunità separata o per avviare un'integrazione.

Tuttavia, abbiamo visto che l'ottenimento della borghesia, seppure significava appartenere a una comunità privilegiata, serviva loro soltanto per aprire una casana (il cui raggio d'azione era spesso molto più ampio), e non sempre comportava l'obbligo di risiedere là dove era la sede. Infatti, per la loro mobilità capitava di frequente che i lombardi non abitassero nella città in cui operavano. In tal caso la diversa dimora veniva indicata nelle fonti: così, per esempio, negli anni Cinquanta del Trecento Francesco de Medici sembra aver goduto contemporaneamente dei privilegi legati all'essere abitante di Annecy, abitante e poi *civis* di Ginevra e borghese di Friburgo, ossia dei gradi diversi d'inserimento giuridico che permettevano però di esercitare la professione. Alla fine dello stesso secolo, Giovanni Sicardi aveva fruito contemporaneamente della borghesia di più località: fra il 1397 e il 1398 si era spostato più volte ed è via via indicato *lombardus nunc residens* (o *commorans*) *Mureti*, e *lombardus (de Ast, nunc) residens in Biello*⁷³. Un fatto alquanto eccezionale nella regione romanda, dove numerosi signori e comunità urbane non riconoscevano la possibilità di avere una duplice borghesia senza previo accordo⁷⁴. Si ha quindi l'impressione che i lombardi fossero in qualche modo considerati un gruppo speciale e che per questo, nella pratica, fossero esenti da certi doveri che per prassi invece risultano sui contratti di borghesia. Ma soltanto perché categoria professionale necessaria.

In quanto possessori di beni immobili in città, necessari per ottenere la borghesia, i lombardi dovevano essere sottoposti alle imposte dirette come gli altri cittadini; nonostante ciò, solo nel corso del XV secolo alcuni di essi risultano nelle liste fiscali. Come si è visto, in questo caso siamo però di fronte a singoli personaggi ben integrati nel sistema sociale locale.

Sulla base di questi elementi, ritengo che sia impossibile per quest'area trattare i lombardi alla stregua di una comunità: essi erano pochi e sin dalla loro prima comparsa si muovevano come singoli e non come gruppo strutturato. Ciò era forse dovuto anche alla struttura delle casane di prestito, ognuna delle quali era sufficientemente indipendente nella propria gestione, avendo alla base un contratto societario che non impegnava i singoli partecipanti in maniera definitiva e vincolante. Diversi prestatori, dunque, potevano depositarvi la propria quota temporaneamente, finché non stabilivano di ritirarla per utilizzarla altrove, seguendo sia un'eventuale strategia personale, sia le pure leggi di mercato. Ciò spiega perché un banco poteva essere chiuso e riaperto a breve distanza dagli stessi protagonisti o da altri, anche ex soci; oppure perché poteva essere rilevato da lombardi che ci paiono completamente nuovi in quella determinata località. Ma tale struttura elastica e la propensione al movimento da parte dei partecipanti spiegano anche perché non si potevano instaurare condizioni favorevoli alla creazione di una vera e propria *natio*. Non solo, si ha l'impressione che i lombardi attivi tra Savoia e Svizzera non abbiano avuto un particolare interesse a che ciò avvenisse: mancanza di vera concorrenza da parte di altre categorie professionali (come gli ebrei), mancanza di leggi restrittive o punitive⁷⁵ e, probabilmente, maggiore vicinanza con la madrepatria, favorivano soluzioni più morbide e specifiche.

Ma anche quando, alla fine del Trecento, si pose il problema della concorrenza tanto degli ebrei quanto, specie a Friburgo, dei prestatori cittadini, i lombardi presenti risultano essere troppo pochi

⁷³ Si tratta delle vicine località di Morat e Bienne. AEF, Registre Notarial 3434, ff. 22, 46v; AEF, Registre Notarial 3389, ff. 78v, 100v; AEF, Registre Notarial 3432, ff. 44, 45, 49, 64r.v, 108. Analoga la posizione di Francesco Asinari di S. Marzano: nello stesso anno, il 1392, egli era a Annecy (di cui era *habitor*) e a Ginevra (di cui era *civis*), ASTo, Sezione Camerale, Inv. 16, mazzo XIX, reg. 39, f. 52v e reg. 40, f. 50v. Cfr. anche Duparc, *Le Comté*, cit., p. 565 nota 1.

⁷⁴ Poudret, *Libertés*, cit., p. 62.

⁷⁵ Penso ai casi di espulsione frequenti per l'area del regno di Francia, sia per ragioni politiche, come nel 1256, sia per ragioni fiscali a causa della loro attività di usurai (1312, 1347 e 1358). Gauthier, *Les Lombards*, cit., p. 220, doc. 86 e p. 224, doc. 90; C. Piton, *Les Lombards en France et à Paris*, Paris 1892, p. 31 ss.; A. L. Funk, *Confiscation of Lombard Debts in France, 1347-1358*, in "Medievalia et Humanistica", 7 (1952), pp. 51-55; J. B. Henneman Jr., *Taxation of Italians by the French Crown (1311-1363)*, in "Medieval Studies", XXXI (1969), pp. 15-43. Diversamente, specie la Savoia risulta essere stata un'area molto più tranquilla grazie ad alcuni trattati tra i conti e le forze locali (in particolare dopo la pace fra Asti e Tommaso I del 1257), dove non si sono mai verificati casi di espulsioni ma solo di temporanee confische per ragioni politiche, come nel 1348 durante la guerra contro Luchino Visconti. Nada Patrone, *Le Casane*, cit., pp. 150-156; L. Castellani, *Amédée V e les "lombards" piémontais en Savoie. Relations politiques et économiques*, in "Etudes Savoyennes. Revue d'Histoire et d'Archéologie" 7-8 (1999), pp. 27-49.

per opporvisi. Lo stesso tentativo di un lombardo, Giacomino da Saliceto, che nel 1382 usò la propria influenza politica per salvaguardare il gruppo di lombardi ancora attivi in città, rimase isolato e inascoltato⁷⁶. Questa, forse, si può considerare solidarietà di gruppo, ma è certo che per i feneratori piemontesi presenti nei tre centri urbani considerati non si rileva né estraneità all'ambiente locale, né orgoglio "nazionale" da mettere in evidenza, anche giuridicamente.

Possiamo tuttavia affermare che i lombardi furono una comunità forestiera nel senso che in tutti i centri urbani, tanto sabaudi quanto svizzeri, vennero tacitamente esclusi dalle cariche pubbliche e dal credito pubblico, riservate ai borghesi locali. Una "restrizione" che però non era il risultato di ordinanze ufficiali, bensì solo della consuetudine, quasi una conseguenza naturale dei limiti imposti dalla società ad una loro assimilazione definitiva nel contesto urbano. E' a questa barriera "invisibile" che bisogna anche collegare l'enorme difficoltà da essi incontrata nell'ottenere delle funzioni amministrative e nel partecipare alla vita politica⁷⁷. Senza volermi addentrare in un altro settore, quello del radicamento e della integrazione⁷⁸, vorrei solamente sottolineare come da questo punto di vista riuscirono a partecipare alla vita politica unicamente coloro che, come singoli, mostrarono una costanza di stanziamento andata oltre una presenza occasionale, giungendo a un radicamento territoriale e sociale volontario e di lunga durata e perdendo la connotazione di lombardo. Notiamo però anche qui delle differenze. Nell'area di dominio sabauda l'eventualità di un inserimento nella struttura pubblica sembra risultare più agevole anche nei meccanismi: i lombardi, infatti, non solo riuscirono a ricoprire dei ruoli amministrativi, ma spesso arrivarono a trasmetterli all'interno della famiglia, oppure a membri di altre famiglie di lombardi⁷⁹. Una tale facilità di carriera era molto verosimilmente dovuta ai particolari rapporti che legavano i conti a questi prestatori, la cui disponibilità di denaro poteva soddisfare le loro esigenze di liquidità.

Al contrario, in una città come Friburgo si ha l'impressione che la posizione dei lombardi offra delle sfumature difficili a percepirsi. Essi paiono essere stati semplicemente uno dei mezzi necessari alla circolazione del denaro e, da qui, allo sviluppo economico urbano. Di conseguenza, è evidente la volontà dell'*élite* al potere di evitare il rischio di affidare a degli usurai - per di più stranieri - cariche amministrative essenziali alla vita cittadina. Un'opposizione che si può parzialmente comprendere se consideriamo che l'integrazione di un solo esponente di una famiglia di lombardi nell'amministrazione poteva essere uno strumento per l'affermazione dell'intero gruppo familiare.

Ritengo tuttavia che sia da ribadire ancora una volta come non si possano considerare i lombardi stanziati nell'area esaminata una comunità forestiera, qualora si voglia con ciò intendere un gruppo strutturato "politicamente", socialmente e giuridicamente in modo separato dalla comunità ospitante.

⁷⁶ Egli, in qualità di avvocato di Morat, aveva cercato di abbassare il tasso d'interesse dall'abituale 43,3 % annuo addirittura al 15%, mentre il limite fissato per gli ebrei giunti in città l'anno precedente era del 32%. Il Saliceto prevedeva perfino delle sanzioni per chi avesse osato contravvenire a queste indicazioni: Welte, *Die Rechtsquellen*, cit., p. 75; *R.D.F.*, 4, p. 150, doc. CCLXXI (1381).

⁷⁷ Certamente il problema dell'accesso a tale tipo di cariche non era specifico solo di Friburgo. Esso è stato constatato ad esempio anche per le città della valle del Reno dove, con l'acquisizione di determinati diritti di borghesia, i lombardi erano riusciti ad ottenere solo vantaggi economici e non politici. Diversamente, proprio come accade in Savoia, essi avevano avuto maggiori possibilità d'integrazione amministrativa presso i signori locali. Cfr. W. Reichert, *Lombarden zwischen Rhein und Maas. Versuch einer Zwischenbilanz*, in "Rheinische Vierteljahrsblätter" LI (1987), pp. 187-223, in particolare p. 221.

⁷⁸ Per questo si veda il mio *Une intégration possible*, cit.

⁷⁹ E' ciò che accade, ad esempio, con la successione di Giorgio de Medici a suo padre Francesco nella castellanìa di Yvoire (ASTo, Sezione Camerale, Inv. 63, f. 111), ma anche quanto si verifica, in particolare, con la carica di castellano di Morat che, prima di Oddonino Asinari, era stata assegnata a due esponenti della famiglia astigiana dei Guttuari. ASTo, Sezione Camerale, Inventario 70, f. 121, mazzo 2.